

Documento informativo sulla RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)

La Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto una nuova disciplina in tema di **Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**, abrogando le disposizioni introdotte dalle Leggi 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) e 124/2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*).

Cos'è la nuova RITA

La **RITA** (introdotta dalla nuova Legge di Bilancio 2018) è la possibilità per gli aderenti a un fondo pensione di richiedere un **anticipo delle prestazioni pensionistiche complementari**, avvalendosi **della posizione individuale maturata**. Tale anticipo consiste nell'erogazione frazionata di un capitale dal momento della richiesta e fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia del regime obbligatorio di appartenenza.

L'obiettivo è quello di fornire un sostegno finanziario a coloro che intendono anticipare la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Chi può richiederla

Potranno usufruire della RITA i soli **aderenti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita**, sia lavoratori iscritti a forme pensionistiche complementari (a cui si applicano le disposizioni del **D. lgs. 252/05**) sia dipendenti pubblici che abbiano aderito a forme pensionistiche complementari a loro destinate (a cui si applicano le disposizioni del **D. lgs. 124/93**).

I requisiti da possedere

Per poter richiedere la **RITA** è necessario **essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti**:

1. cessazione dell'attività lavorativa;
2. maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i 5 anni** successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
3. anzianità contributiva minima di almeno 20 anni nel sistema di previdenza obbligatoria;
4. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure, in alternativa:

1. cessazione dell'attività lavorativa;
2. inoccupazione, successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
3. maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i 10 anni** successivi al compimento del termine di cui al punto 2;
4. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Viene esclusa la possibilità di considerare, tra i requisiti, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati.

Frazionamento, periodicità e regime normativo

L'aderente potrà decidere se convertire in RITA:

- **il 100% della posizione individuale maturata:** in questo caso la forma pensionistica procederà direttamente con l'erogazione;
- **una percentuale della posizione individuale maturata:** in questo caso l'aderente continuerà ad avere il diritto di usufruire, sulla parte di posizione individuale residua ancora gestita dal fondo, sia delle ordinarie prestazioni in capitale e in rendita al momento della maturazione dei requisiti pensionistici individuali, sia di anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore.

L'aderente potrà liberamente scegliere la percentuale della posizione individuale da "convertire" in RITA in sede di compilazione dell'apposito "Modulo per la richiesta della RITA". La **periodicità** del frazionamento prevista dal fondo è **trimestrale**.

In entrambi i casi, **la posizione individuale di cui si chiede il frazionamento rimarrà gestita dal fondo attraverso la linea "Reale Linea Equilibrio"**, fatta salva la facoltà per l'aderente di dare diverse indicazioni al momento della richiesta. Le rate erogate verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle possibili variazioni dovute all'andamento finanziario della linea. Durante l'erogazione della RITA l'iscritto potrà esercitare la facoltà di cambiare comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato.

In caso di decesso dell'aderente in corso di erogazione della RITA, il montante ancora in fase di accumulo sarà riscattato secondo le regole previste dalla normativa di settore in materia di premorienza.

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche.

A seguito dell'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, qualora l'aderente abbia scelto l'erogazione della RITA utilizzando il 100% della posizione individuale, egli dovrà attivare una nuova posizione. Nel caso in cui, invece, venga utilizzata una sola parte della posizione individuale, il nuovo rapporto di lavoro determinerà la prosecuzione dell'accumulo sulla parte di montante non utilizzato.

L'iscritto può esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite per le prestazioni pensionistiche.

In caso di trasferimento della posizione individuale, esso dovrà riguardare l'intera posizione comprensiva della parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

Costi

Per l'erogazione della RITA, da parte della Compagnia non è prevista l'applicazione di costi.

Regime fiscale

La RITA gode del medesimo regime fiscale di favore previsto per la prestazione pensionistica: per la parte fiscalmente imponibile, vi è una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

